

Certificazioni di malattia in via telematica: in Gazzetta Ufficiale le modalità tecniche



Publicato l'iter operativo necessario per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

Ministero della salute
Decreto 26.2.2010 (G.U. 19.3.2010, n. 65)

Come noto, il Collegato lavoro (in attesa di pubblicazione) ripropone il progetto di gestione e circolazione delle certificazioni di malattia, ripreso anche dalla legge finanziaria per il 2007.

Queste nuove modalità organizzative prevedono che il certificato sia inviato telematicamente all'Inps direttamente dal medico; sarà poi l'Istituto a mettere a disposizione del datore di lavoro copia dell'attestato di malattia.

Si tratta dunque di una novità rilevante, che in termini gestionali coinvolge ora anche il sanitario che emette la certificazione, solleva il lavoratore del settore privato dall'onere di invio del documento all'Inps, ma ne conserva l'obbligo di consegna al proprio datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non lo richieda direttamente all'Istituto.

Dopo un lungo periodo di attesa, pare giunto al termine l'iter operativo necessario per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia; è stato infatti pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, il decreto ministeriale 26 febbraio 2010 recante «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sac».

Va preliminarmente chiarito che il Sac, cioè il Sistema di accoglienza centrale, è l'infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione delle certificazioni di malattia inviate telematicamente dagli utenti del sistema; il decreto fornisce ora le modalità di trasmissione che i medici sono tenuti a seguire per un corretto inoltro del documento.

La procedura, però, entrerà a pieno regime entro il prossimo 30 aprile, data ultima in cui le singole

Regioni definiranno specifici accordi con Ministero della salute e Ministero dell'economia; in attesa, durante il periodo di mora, a decorrere dal 3 aprile 2010 il medico curante redige le certificazioni e gli attestati di malattia sulla nuova modulistica e procede alla gestione del processo di invio, con le modalità rese disponibili dal Sac.

La nuova modulistica telematica

Il medico curante provvede al rilascio al lavoratore di una copia cartacea:

- del certificato medico di malattia telematico, e
 - dell'attestato di malattia, per il datore di lavoro.
- Le informazioni riportate nei due documenti di seguito riprodotti e contenuti nell'Allegato 2 del decreto in esame sono di fatto molto simili a quelle contenute nelle due copie del certificato medico attualmente in uso.

Sulla copia destinata al lavoratore, definita «certificato di malattia», oltre alle informazioni relative alla data ed al luogo di rilascio, sono indicati

- i dati anagrafici del medico,
- i dati di prognosi, specificando se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare
- le informazioni relative alla diagnosi formulata,
- le consuete informazioni anagrafiche

del dipendente, comprensive di residenza abituale e di eventuale diversa reperibilità durante l'evento morboso.

Sulla copia ad uso del datore di lavoro, definita «attestato di malattia» sono riprese

- le stesse informazioni sopra indicate,
- ad eccezione ovviamente della parte dedicata ai dati di diagnosi, che, come noto, non sono mai trasferiti al datore di lavoro, e della sede in cui è stata effettuata la visita medica.

Le fasi operative a regime

All'atto della visita - così prevede infatti il provvedimento ministeriale - il medico provvede all'invio telematico del certificato all'Inps, seguendo le istruzioni tecniche contenute nell'Allegato 1 del provvedimento.

30 aprile 2010

**La procedura
entra a pieno
regime**

Certificato di malattia telematico

Copia cartacea per il lavoratore

Protocollo	Data rilascio	Luogo
Rettifica del certificato protocollo		
DATI DEL MEDICO		
Cognome e nome	Cod. Reg.	ASL
DATI PROGNOSI		
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal		
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il		
Trattasi di:	Inizio	Continuazione Ricaduta
Visita:	Ambulatoriale	Domiciliare
DATI DIAGNOSI		
Cod. Nosologico		
Diagnosi		

DATI DEL LAVORATORE

<i>ANAGRAFICI</i>		
Cognome	Nome	C.F.
Nato/a il	a (Comune o Stato estero)	Provincia
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>		
In via/piazza	n.	
Comune	CAP	Provincia
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>		
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)		
In via/piazza	n.	
Comune	CAP	Provincia

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009

Allegato B

Attestato di malattia telematico

Copia cartacea per il datore di lavoro

Protocollo	Data rilascio	Luogo
Rettifica del certificato protocollo		
DATI DEL MEDICO		
Cognome e nome	Cod. Reg.	ASL
DATI PROGNOSI		
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal		
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il		
Trattasi di:	Inizio	Continuazione Ricaduta

DATI DEL LAVORATORE

<i>ANAGRAFICI</i>		
Cognome	Nome	C.F.
Nato/a il	a (Comune o Stato estero)	Provincia
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>		
In via/piazza	n.	
Comune	CAP	Provincia
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>		
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)		
In via/piazza	n.	
Comune	CAP	Provincia

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009

Il Sac gli restituisce conferma di accettazione dell'invio, unitamente al numero di protocollo assegnato dall'Inps alla pratica ricevuta.

A questo punto il medico stampa al lavoratore la copia cartacea del modello sopra riportato, comprensiva anche dell'attestazione di malattia, riportante il numero di protocollo attribuito dall'Istituto attraverso il sistema.

L'Inps mette immediatamente a disposizione del datore di lavoro l'attestazione di malattia rilasciata dal medico curante relativa al certificato ricevuto

attraverso accesso diretto al sistema tramite apposite credenziali,

attraverso l'invio alla casella di Pec indicata dal datore di lavoro.

L'Istituto provvede inoltre a mettere a disposizione del dipendente l'attestato di malattia per la consultazione, attraverso indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo.

La posizione del lavoratore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 249, legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) il lavoratore, entro due giorni dal rilascio, è comunque tenuto a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non

richieda all'Inps la trasmissione in via telematica con le modalità sopra indicate.

È dunque possibile ritenere che, in assenza di diversa disposizione contrattuale ovvero di diverso indirizzo aziendale, il lavoratore continui ad essere tenuto all'inoltro al proprio datore di lavoro dell'attestato di malattia, rispettando tempi e modalità in atto; solo qualora l'azienda decidesse di richiedere all'Inps l'invio telematico del documento, il dipendente verrebbe esonerato dall'obbligo di invio. A questo proposito, non emerge se il servizio di consultazione delle ricevute di attestazione di malattia che l'Inps mette a disposizione del lavoratore permetta non solo di visualizzare l'attestato di malattia, ma anche di rilevare se l'azienda ne sia già in possesso; si tratta comunque di fasi operative, che risulteranno certamente chiare solo dopo che il sistema sarà a regime.

Annullamenti e rettifiche

Qualora sia necessario anticipare il termine del periodo di prognosi precedentemente definito, il medico può rettificare un certificato di malattia già inoltrato, ma l'operazione è evidentemente ammessa entro il termine del periodo di prognosi indicato sul certificato medico.

Ed infine, entro il giorno successivo alla data di rilascio, il medico può inoltrare all'Inps la richiesta di annullamento della certificazione già emessa.

Certificazione di malattia telematica: l'iter in sintesi

Il **medico** curante **redige** il certificato medico telematico e l'attestato di malattia



Provvede all'invio telematico del documento all'Inps attraverso il SAC, che attribuisce alla pratica un numero di protocollo Inps



Consegna copia cartacea del certificato protocollato e di attestato di malattia al lavoratore



Salvo diversa indicazione, il **lavoratore** entro 2 giorni dal rilascio **invia l'attestato** di malattia al **datore di lavoro**, che può decidere di anticipare i tempi **consultando l'attestazione** di malattia **messa a sua disposizione dall'Inps**, attraverso accesso al sistema o a mezzo PEC

Oggetto: Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sac

nanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del Ssn e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps;

Visto il Dpcm 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del Ssn e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato Dpcm 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, sono stabilite le modalità attuative del citato art. 50, comma 5-bis;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni economiche di malattia nonché il rilascio e l'utilizzazione del certificato di diagnosi e dell'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia ai fini dell'erogazione delle medesime prestazioni economiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1991, che disciplina l'impiego di modulari standardizzati a lettura automatica per la certificazione di malattia ai fini dell'erogazione delle relative prestazioni economiche da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 5 il quale prevede che le regioni adottino le necessarie misure per la fornitura e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di medicina generale ai fini dell'attuazione degli adempimenti a carico dell'Inps;

Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il medico curante trasmette all'Inps il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle fi-

di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'Inps e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'Inps al datore di lavoro;

Vista la circolare Inps 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta;

Visto l'art. 20 dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il Ssn è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato Dpcm 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale con i pediatri di libera scelta siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il Ssn è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato Dpcm 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti convenzionati siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il Ssn è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato Dpcm 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Considerato che, per i medici dipendenti del Ssn, l'inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, relativa al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato Dpcm 26 marzo 2008 dal momento dell'avvio a regime da parte della regione del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-

ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, comporta l'applicazione delle misure introdotte a tal fine a livello regionale, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale vigente;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», con il quale è stato previsto per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Inps, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;

Visto l'art. 69 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale introduce, al comma 4 del capoverso 55-septies, in relazione all'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni mediche concernente l'assenza dei lavoratori del settore pubblico, ulteriori sanzioni inerenti il licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto l'accordo datato 25 gennaio 2010 tra l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (Inpdap), con il quale i predetti Istituti hanno concordato le modalità tecniche utili per l'identificazione dei dipendenti pubblici e delle relative Amministrazioni di dipendenza, al fine di consentire all'Inps il puntuale adempimento dell'attività attribuitagli dall'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerato che con il presente decreto sono definite le modalità attuative dell'art. 8 del citato Dpcm 26 marzo 2008, concernente la trasmissione telematica da parte dei medici curanti all'Inps dei dati del certificato di malattia;

Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps);

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel Dpcm 26 marzo 2008 citato nelle premesse.

Articolo 2

Finalità

1. Con il presente decreto vengono definite le modalità

per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'Inps per il tramite del Sav.

Articolo 3

Modalità di trasmissione telematica Medico - Inps

1. Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all'Inps, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.

Articolo 4

Modalità di trasmissione Inps - Datore di lavoro

1. L'Inps rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico Allegato 1.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

Articolo 5

Piani di diffusione

1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole Regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del Dpcm 26 marzo 2008.

2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalità rese disponibili dal Sac in conformità a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

ALLEGATO

Parte di provvedimento in formato grafico

Omissis